

WEBINAR

Plusplus24 Fisco | 11 MAG 2020 | ore 11,00 - 13,00

BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Saluti

Vincenzo Moretta Presidente ODCEC Napoli

Enrico Iovene Presidente Unione Commercialisti e Consulenti del Lavoro dell'Isola d'Ischia

Introduzione e moderazione

Mario Michelino Presidente Andoc Accademia di Napoli

Programma

- Effetti contabili dell'emergenza sanitaria sul bilancio al 31 dicembre 2019 (OIC 29, OIC 11, OIC 9)
- Tempistiche e modalità di approvazione del bilancio
- Revisione e Collegio sindacale: relazioni al bilancio e verifiche in epoca Covid-19
- Novità fiscali del Decreto Aprile
- Novità del modello REDDITI SC 2020

Relazioni

Pierpaolo Ceroli dottore commercialista, pubblicista del Sole 24 Ore

Agnese Menghi dottore commercialista, pubblicista del Sole 24 Ore

Conclusioni

Renato Polise Segretario Andoc Accademia di Napoli

Risposte ai quesiti

Si chiede di compilare e inviare la scheda di iscrizione, indicando eventuali quesiti, alla mail: napoli@andoc.info
L'evento avrà una durata indicativa di un'ora; per eventuali problemi tecnici di collegamento e fruizione contattare l'indirizzo mail: napoli@andoc.info - cell. 335.5457743

 **REGISTRATI AL WEBINAR**




Unione Commercialisti
e Consulenti del Lavoro
dell'Isola d'Ischia

Riferimento commerciale

Alberto Esposito

Agente Il Sole 24 ORE

Cell. 335/6762258

Mail alberto.esposito@ilsole24ore.com



Informazioni

Alessandro Genova

Supporto Trade Il Sole 24 ORE

Tel. 06 30227616

Mail alessandro.genova@ilsole24ore.com

Accreditamento

Il seminario è in corso di accreditamento dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (2 CFP) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della formazione continua.

Referente: dott.ssa Maria Catapano
tel. 081/5934817

GRUPPO  24 ORE



STUDIO ASSOCIATO



Consulenza Aziendale
Tributaria Societaria e del Lavoro
www.cmpn.it



BILANCI: le regole in epoca COVID-19 e le ultime novità fiscali


Agnese Menghi

Dottore Commercialista – Revisore legale – Giornalista Pubblicista
Collaboratrice de *// Sole 24 Ore*



11 maggio 2020

Agenda



INTRODUZIONE A REDDITI SC - TERMINI E MODALITÀ DI INVIO



VERSAMENTO IMPOSTE



INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE




NOVITÀ MODELLO REDDITI SC




COVID-19: DECRETO RILANCIO

INTRODUZIONE A REDDITI SC TERMINI E MODALITÀ DI INVIO



TERMINI E MODALITÀ DI INVIO REDDITI SC




Composizione modello

{ 1 }

QUADRI PER REDDITO D'IMPRESA	QUADRI PER IMPOSTE
RF – Reddito d'impresa	RN – Determinazione Ires
RJ – Reddito per imprese marittime	PN – Imputazione reddito del Trust
	TN – Imputazione reddito per trasparenza
	GN – Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato
	GC - Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie
	RI – Imposta sostitutiva fondi pensione e contratti di assicurazione
	RM – Redditi derivanti da soggetti controllati non residenti, rivalutazione dei terreni
	RQ – Altre imposte
	RU - Crediti d'imposta a favore delle imprese
	TR – Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso

TERMINI E MODALITÀ DI INVIO REDDITI SC




Composizione modello

{ 2 }

PROSPETTI VARI	VERSAMENTI	ALTRI QUADRI – SOGG. NON RESIDENTI
RV – Riconciliazione dati bilancio e fiscali	RX- Compensazione e rimborsi	RA - Redditi dei terreni
RK – Cessioni eccedenze Ires nell'ambito del gruppo		RB - Redditi dei fabbricati
RO – Amministratori, rappresentanti e componenti organi di controllo		RL - Altri redditi
RS – prospetti vari		RT - Plusvalenze di natura finanziaria
RZ – Dichiarazione sostituti d'imposta interessi, redditi di capitale e redditi diversi		RH - Redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti
FC – CFC		
CE – Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero		
NI – Interruzione tassazione di gruppo		
OP – Regimi opzionali		
AC – Comunicazione amministrazione condominio		
DI – Dichiarazione integrativa		

TERMINI E MODALITÀ DI INVIO REDDITI SC



Termine di invio

{ 1 }

Art. 2, Dpr 22.07.1998, n. 322

SOLARI

SCADENZA ORDINARIA

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione ... in via telematica, entro **l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**




DICHIARAZIONE TARDIVA

Sono considerate valide le dichiarazioni presentate **entro novanta giorni dalla scadenza del termine**, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo




DICHIARAZIONE OMESSA

Le dichiarazioni presentate con **ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse**, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.



TERMINI E MODALITÀ DI INVIO REDDITI SC



Termine di invio

{ 2 }

Art. 2, Dpr 22.07.1998, n. 322



IL TERMINE NON è COLLEGATO al momento di approvazione del bilancio, in quanto è sempre riferito al momento di chiusura del periodo d'imposta.

SCADENZA
ORDINARIA

DICHIARAZIONE
TARDIVA


DICHIARAZIONE
OMESSA

SOLARI



NB: Le dichiarazioni trasmesse nei termini previsti dal D.P.R. n. 322/98 ma scartate dal servizio telematico si considerano tempestive se vengono ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla comunicazione dell'Agenzia che motiva lo scarto.

TERMINI E MODALITÀ DI INVIO REDDITI SC



Termine di invio

{ 3 }


Art. 43, Dpr 29.09.1973, n. 600



Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione

SCADENZA
ORDINARIA

DICHIARAZIONE
TARDIVA




TERMINI DI ACCERTAMENTO



31.12.2025

31.12.2026

TERMINI E MODALITÀ DI INVIO REDDITI SC



Periodi d'imposta "non coincidenti con l'anno solare"


{ 1 }

Artt. 1 e 2, Dpr 22.07.1998, n. 322

Sono considerati "non coincidenti con l'anno solare" i periodi d'imposta che:

- **interessano più anni solari**, cioè i c.d. "esercizi a cavallo" (es. esercizio dal 1° luglio al 30 giugno), **a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni** (quindi anche 1.12.2018 – 31.12.2019);
- **riguardano un arco temporale interamente compreso nello stesso anno solare**, ma che terminano anteriormente al 31 dicembre (es. 1.1.2019 - 30.11.2019).

TERMINI E MODALITÀ DI INVIO REDDITI SC




Periodi d'imposta "non coincidenti con l'anno solare"

{ 2 }


Artt. 1 e 2, Dpr 22.07.1998, n. 322



Ai fini dell'IRES, **per i periodi d'imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2019**, anche se iniziati nel corso del 2018 (ad es. periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019), **la dichiarazione dei redditi va presentata utilizzando il modello REDDITI 2019 approvato nel corso del 2019**. Qualora il modello REDDITI 2019 non consenta l'indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2020, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle entrate.



VERSAMENTO IMPOSTE



VERSAMENTO IMPOSTE



Scadenza

{ 1 }

Art. 17, co. 1 e 2, Dpr 7.12.2001, n. 435 – Art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241

1. Bilancio approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio

Il versamento del saldo Ires ed Irap è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta

2. Bilancio approvato oltre 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso

I versamenti
**possono essere
effettuati entro il
30° gg
successivo,
maggiorando le
somme da
versare dello
0,40% a titolo di
interesse**

SALDO



STUDIO ASSOCIATO

VERSAMENTO IMPOSTE



Scadenza

{ 2 }

Art. 17, co. 1 e 2, Dpr 7.12.2001, n. 435 – Art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241

SALDO

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS ... **possono essere versate**, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, **in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi**, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato **entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia**. ... I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmn.p.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

VERSAMENTO IMPOSTE



Scadenza


{ 3 }

Art. 17, co. 1 e 2, Dpr 7.12.2001, n. 435 – Art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241

1. Bilancio approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio

Il versamento del saldo Ires ed Irap è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, I versamenti possono essere effettuati entro il 30° gg successivo, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse

SALDO



RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1ª	30 giugno	0,00	30 luglio	0,00
2ª	16 luglio	0,18	20 agosto	0,18
3ª	20 agosto	0,51	16 settembre	0,51
4ª	16 settembre	0,84	16 ottobre	0,84
5ª	16 ottobre	1,17	16 novembre	1,17
6ª	16 novembre	1,50		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

VERSAMENTO IMPOSTE



Scadenza

{ 4 }


Art. 17, co. 1 e 2, Dpr 7.12.2001, n. 435 – Art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241

2. Bilancio approvato oltre 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso

TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO: 28.06.2020

SALDO



RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1°	30.07.2020	-	20.08.2020	-
2°	20.08.2020	0,18	16.09.2020	0,18
3°	16.09.2020	0,51	16.10.2020	0,51
4°	16.10.2020	0,84	16.11.2020	0,84
5°	16.11.2020	1,17	-	-

* In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnpi.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

VERSAMENTO IMPOSTE



Scadenza

{ 4 }


Art. 17, co. 1 e 2, Dpr 7.12.2001, n. 435 – Art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241

2. Bilancio approvato oltre 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso

TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO: 28.06.2020

SALDO



RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1°	30.07.2020	-	20.08.2020	-
2°	20.08.2020	0,18	16.09.2020	0,18
3°	16.09.2020	0,51	16.10.2020	0,51
4°	16.10.2020	0,84	16.11.2020	0,84
5°	16.11.2020	1,17	-	-

* In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnpi.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

VERSAMENTO IMPOSTE



Scadenza

{ 1 }

Art. 17, co. 1 e 2, Dpr 7.12.2001, n. 435 – Art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241

ACCONTI

- I versamenti di acconto dell'IRES sono effettuati in due rate salvo che il versamento **della prima rata non superi euro 103** (acconto non superiore a € 258).
- **L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto è di ammontare non superiore a 20,66 euro.**
- La percentuale dell'acconto dell'Ires e dell'Irap è fissata nella misura del 100 per cento.

ACCONTO > € 258

Soggetti ISA

1° ACCONTO = 50% e 2° ACCONTO = 50%

Soggetti NON ISA

1° ACCONTO = 40% e 2° ACCONTO = 60%

VERSAMENTO IMPOSTE



Scadenza

{ 2 }

Art. 17, co. 1 e 2, Dpr 7.12.2001, n. 435 – Art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241

ACCONTI

Soggetti ISA

1° ACCONTO = 50% e 2° ACCONTO = 50%

Art. 58, D.L. 124/2019 - ris. AE 12.11.2019 n. 93 e 28.6.2019 n. 64

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Mef, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR, aventi i predetti requisiti (si veda l'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 34/2019), i versamenti di acconto dell'imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.

VERSAMENTO IMPOSTE



Scadenza

{ 3 }

Art. 17, co. 1 e 2, Dpr 7.12.2001, n. 435 – Art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241

ACCONTI

PRIMO ACCONTO

STESSE SCADENZE PREVISTE PER IL SALDO CON POSSIBILITÀ DI RATEIZZARE

SECONDO ACCONTO

**ENTRO L'ULTIMO GIORNO DELL'11° MESE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO**

VERSAMENTO IMPOSTE



Acconti imposte – art. 20, D.L. 23/2020

1



L'art. 20 del D.L. 23/2020 dispone per gli **acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019** la disapplicazione delle disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli **acconti dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap** in caso di insufficiente versamento delle somme dovute **qualora l'importo versato non sia inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.**



CHIARIMENTI – AMBITO APPLICATIVO



La previsione si applica anche:

- **all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP** dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con **criteri forfetari**;
- alla **cedolare secca** sul canone di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (**IVIE**) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (**IVAFFE**).

Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 4.1



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C



Acconti imposte – art. 20, D.L. 23/2020

2



CHIARIMENTI – RAVVEDIMENTO OPEROSO Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 4.2.1



La soglia minima dell'80% per cento delle imposte dovute per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante l'istituto del ravvedimento operoso?

La disposizione non esclude la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso. Pertanto e sempreché non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73, e 54-bis del DPR 633/72, nulla osta alla possibilità di sanare l'omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata.

Di conseguenza, se per effetto, anche, del ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, lo scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, non risulti superiore al margine del 20 per cento, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.



Acconti imposte – art. 20, D.L. 23/2020

3



CHIARIMENTI – AMBITO TEMPORALE

Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 4.2.2



La previsione di cui all'articolo 20 del Decreto si applica anche agli acconti successivi a quelli di giugno 2020?

*L'articolo 20 del decreto legge n. 23 del 2020, al comma 2, prevede espressamente che la disposizione si applichi agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. **La disposizione, pertanto, si applica ad entrambe le rate dell'acconto dovuto per tale periodo.** Tenuto conto, inoltre, di quanto chiarito con la relazione illustrativa e tecnica al Decreto, la rubrica dell'articolo 20 (Metodo previsionale acconti giugno) deve intendersi riferita all'importo degli acconti complessivamente dovuti per l'anno d'imposta 2020. Detto importo, infatti:*

- *è determinato nel mese di giugno;*
- *va versato in una o due rate, a seconda che il quantum dovuto superi o meno determinate soglie normativamente individuate.*

VERSAMENTO IMPOSTE



Modalità di versamento

{ 1 }

Art. 17, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241

Va obbligatoriamente utilizzato il **modello unificato di pagamento (Mod. F24)**

Tipologia versamento	Contribuente	Modalità di presentazione
Mod. F24 a saldo zero	Titolare di partita Iva – Privato	Solo servizi telematici delle Entrate
Mod. F24 con compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute	Titolare di partita Iva – Privato	Solo servizi telematici delle Entrate
Mod. F24 con compensazione di altri crediti	Titolare di partita Iva – Privato	Servizi telematici delle Entrate o servizi telematici bancari
Mod. F24 a debito senza compensazione	Titolare di partita Iva	Servizi telematici delle Entrate o servizi telematici bancari
	Privato	Servizi telematici delle Entrate, servizi telematici bancari o cartaceo

VERSAMENTO IMPOSTE



Modalità di versamento

{ 2 }

Art. 17, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241

Va obbligatoriamente utilizzato il **modello unificato di pagamento (Mod. F24)**

Principali codici tributo

2003	Saldo Ires
2001	Ires acconto – prima rata
2002	Ires acconto – seconda rata o unica soluzione
1668	Interessi pagamento dilazionato - Importi rateizzabili - Sez. Erario
3800	Saldo Irap
3812	Irap acconto – prima rata
3813	Irap acconto – seconda rata o unica soluzione
3805	Interessi pagamento dilazionato tributi regionali



Compensazione

{ 1 }

Art. 17, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241

- La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno **dell'Iva**, dei **crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap**, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
- In caso di utilizzo in compensazione di crediti annuali di importo superiore ad € 5.000,00 è previsto l'obbligo di ottenere il **visto di conformità** attestante la sussistenza di detto credito; il limite è pari ad € 20.000 se il contribuente risulta "affidabile" agli ISA.

INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

ISA
—2020—



Benefici – periodo d'imposta 2019

Prov. AE 30.04.2020, prot. n. 183037/2020

1. ESONERO VISTO DI CONFORMITÀ PER COMPENSAZIONI

- L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2019, presentano un **livello di affidabilità almeno pari a 8**, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
 - 50.000 euro annui relativi all'IVA, maturati nell'annualità 2020;
 - 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'Irap, maturati nel periodo d'imposta 2019.
- L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di **compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri 2021**, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 8** per il periodo di imposta 2019.
- I benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un **livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5**, calcolato attraverso la **media** semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i **periodi d'imposta 2018 e 2019**.

Le soglie sono cumulative, riferendosi alle compensazioni effettuate nel 2021



Benefici – periodo d'imposta 2019

Prov. AE 30.04.2020, prot. n. 183037/2020

2. ESONERO VISTO DI CONFORMITÀ O PRESTAZIONE GARANZIA PER RIMBORSO CREDITI

- L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del **credito IVA maturato per l'anno 2020**, è riconosciuto, per crediti di importo **non superiore a 50.000 euro annui**, ai contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 8** per il periodo di imposta 2019.
- L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del **credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri 2021**, è riconosciuto, per crediti di **importo non superiore a 50.000 euro annui**, ai contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 8** per il periodo di imposta 2019.
- I benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno **pari a 8,5**, calcolato attraverso la **media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019**.

Le soglie sono cumulative, riferendosi alle compensazioni effettuate nel 2021





Benefici – periodo d'imposta 2019

Prov. AE 30.04.2020, prot. n. 183037/2020

3. ESCLUSIONE DISCIPLINA SOCIETÀ NON OPERATIVE

L'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della L. 724/1994, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del D.L. 138/2011 è **riconosciuta per il periodo d'imposta 2019**:

- ai contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2019**;
- ai contribuenti **con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.**



Benefici – periodo d'imposta 2019

Prov. AE 30.04.2020, prot. n. 183037/2020

4. ESCLUSIONE ACCERTAMENTI PRESUNZIONI SEMPLICI

L'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del DPR 600/1973, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR 633/1972, è **riconosciuta per il periodo d'imposta 2019**:

- ai contribuenti con un livello di **affidabilità almeno pari a 8,5** per il periodo di imposta 2019;
- ai contribuenti con un **livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice** dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta **2018 e 2019**.



Benefici – periodo d'imposta 2019

Prov. AE 30.04.2020, prot. n. 183037/2020

5. RIDUZIONE TERMINI DI ACCERTAMENTO

I termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del DPR 600/1973 e dall'articolo 57, comma 1, del DPR 633/1972, **sono ridotti di un anno**, con riferimento al periodo d'imposta 2019, nei confronti dei contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta**.

6. DETERMINAZIONE SINTETICA REDDITO COMPLESSIVO

- L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del DPR 600/1973, con riferimento al **periodo d'imposta 2019**, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità **almeno pari a 9** per il medesimo periodo di imposta, **a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato**
- Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un **livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9**, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i **periodi d'imposta 2018 e 2019**

INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

ISA
-2020-



Benefici – periodo d'imposta 2019

Prov. AE 30.04.2020, prot. n. 183037/2020

Benefici	Grado di affidabilità*	
	2019	MEDIA 2018-2019
Esonero visto conformità per la compensazione dei crediti		
- Credito Iva 2020 \leq 50.000 euro	8	8,5
- Credito Iva I, II e III trimestre 2021 \leq 50.000 euro		
- Credito Irpef/Ires o Irap 2019 \leq 20.000 euro		
Esonero visto conformità o garanzia per i rimborsi		
- Credito Iva 2020 \leq 50.000 euro	8	8,5
- Credito Iva I, II e III trimestre 2021 \leq 50.000 euro		
Disapplicazione società non operative	9	9
Esonero accertamento analitico-induttivo	8,5	9
Esonero determinazione sintetica reddito	9	9
Riduzione di un anno termini di accertamento	8	-

* deve intendersi almeno pari al valore indicato nella colonna

DECRETO RILANCIO

- Per i periodi d'imposta 2020 e 2021, è previsto un intervento che ha la principale finalità di introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) anche attraverso **l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi ISA**. È altresì previsto che, valutate le specifiche proposte della Commissione di esperti di cui all'articolo 9-bis, comma 8 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale.
- Considerati, al contempo, le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli ISA e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, **per il periodo d'imposta 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019**. Analogamente, **per il periodo di imposta 2020**, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.



NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



RIEPILOGO		
NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI SC 2020		
Novità	Riferimento normativo	Effetto sul Modello Redditi SC 2020
FRONTESPIZIO		
“Addizionali IRES”	Art. 1, co. da 716, L. 160/2019	Viene introdotto un nuovo codice riservato ai soggetti che svolgono attività di concessioni autostradali, concessioni di gestione aeroportuale, autorizzazioni e concessioni portuali e concessioni ferroviarie assoggettati all'addizionale prevista dall'art. 1, comma 716, L. n. 160/2019. A tali soggetti si applica l'addizionale di 3,5 punti percentuali all'aliquota IRES.
“Firma della dichiarazione”	-	La casella “Esonero dall'apposizione del visto di conformità”, che nel modello relativo al periodo d'imposta precedente era nella sezione “Visto di conformità”, nel nuovo modello è nella sezione “Firma della dichiarazione”.
QUADRO RF – Reddito d'impresa		
Rigo RF31	Artt. 99 e 166, Tuir	Tra le “Altre variazioni in aumento” sono stati inseriti i seguenti codici: <ul style="list-style-type: none">• “18”: per indicare l'ammontare dei contributi ad associazioni non corrisposti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono:• “66”: per indicare l'importo delle riserve in sospensione d'imposta, da assoggettare a tassazione nell'ipotesi di cui all'art. 166, comma 5, Tuir.
Rigo RF50	Art. 4, D.L. 34/2019 Prov. 30.07.2019	È aggiunta la nuova colonna “Documentazione”, nella quale indicare la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio “Patent box” qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all'istanza di ruling, per l'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provv. 30.07.2019.

NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



RIEPILOGO

NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI SC 2020		
Novità	Riferimento normativo	Effetto sul Modello Redditi SC 2020
QUADRO RF – Reddito d'impresa		
Rigo RF50	-	<p>Sono aggiunte due colonne nelle quali indicare:</p> <ul style="list-style-type: none">in colonna 6, l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/1997;in colonna 7, la plusvalenza realizzata mediante la cessione delle predette navi, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 145, comma 66, della legge n. 388 del 2000, e per tale plusvalenza ci si avvalga dell'opzione di cui al comma 4 dell'art. 86 del TUIR, l'80 per cento della quota della plusvalenza di competenza del presente periodo d'imposta (qualora successiva alla prima) va separatamente esposta in colonna 7. Tale separata esposizione non è richiesta con riferimento al periodo d'imposta di realizzo della plusvalenza e, pertanto, l'80 per cento della prima quota della plusvalenza rateizzata va ricompresa in colonna 6.
Rigo RF55	Art. 1 e 4, D.L. 34/2019	<p>Tra le "Altre variazioni in diminuzione" sono stati inseriti i seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none">"79": con il quale indicare la maggiorazione del costo di acquisto per gli investimenti effettuati dal 1°.04.2019 al 31.12.2019 ovvero posti in essere entro il 30.06.2020;"80": con il quale indicare la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio "Patent box" qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all'istanza di ruling, per l'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provv. 30.07.2019.
Righi da RF118 a RF122	Art. 96, Tuir Art. 1, D.Lgs. 142/2018	È stato modificato il prospetto relativo alla deducibilità degli interessi passivi, a seguito delle modifiche apportate dalla Direttiva ATAD alla disciplina di cui all'art. 96 del Tuir.
Rigo RF140	Art. 9, D.L. 34/2019	È introdotto il "Prospetto per l'indicazione degli strumenti finanziari convertibili" nel quale indicare i valori che non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai sensi dell'art. 9 del D.L. 34/2019, il quale prevede che i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli simili, con specifiche caratteristiche non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'Ires e dell'Irap.

NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



RIEPILOGO

NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI SC 2020

Novità	Riferimento normativo	Effetto sul Modello Redditi SC 2020
QUADRO RJ - Regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli artt. da 155 a 161 del TUIR		
Rigo RJ9	Art. 166, Tuir	È stata aggiunta una colonna per indicare i redditi determinati a seguito del trasferimento all'estero dei beni di cui all'art. 158 Tuir, qualora già in proprietà della società in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'art. 155, TUIR.
QUADRO FC - Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)		
-	Art. 96 e art. 167, Tuir Art. 4, D.Lgs. 142/2018	Viene modificato l'intero quadro per accogliere le modifiche apportate dalla Direttiva Atad all'intera disciplina delle controllate estere.
QUADRO RN – Determinazione dell'IRES		
Rigo RN10	Art. 16 <i>ter</i> , D.L. 63/2013	È stata introdotta la colonna 5 nella quale indicare le spese sostenute dal 1°.03.2019 al 31.12.2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica per le quali compete una detrazione d'imposta (RS422).
Rigo RN14	Art. 1, co. da 621 a 627, L. 145/2018 Art. 1, co. da 156 a 161, L. 145/2018	Sono inserite le seguenti colonne: <ul style="list-style-type: none">• 4, per riportare il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;• 5, per indicare il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici per la bonifica ambientale.

NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



RIEPILOGO

NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI SC 2020

Novità	Riferimento normativo	Effetto sul Modello Redditi SC 2020
QUADRO RM –Redditi derivanti da soggetti controllati non residenti (Art. 167 del TUIR) e Rivalutazione del valore dei terreni		
Sezione II, righe RM11 e RM 12	Art. 1, co. da 1053 a 1054, L. 145/2018 Art. 1, co. da 693 a 694, L. 160/2019	La sezione deve essere compilata da chi si è avvalso della facoltà di rideterminare il valore dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 e del 1° gennaio 2020.
QUADRO RQ – Altre imposte		
Sezione XI-A, righe da RQ43 a RQ47A	Art. 1, co. da 716, L. 160/2019	È integrata la sezione XI-A riservata ai soggetti tenuti al versamento di un'addizionale Ires. In particolare, la novità riguarda i soggetti che producono redditi derivanti da attività svolte sulla base di concessioni autostradali, concessioni di gestione aeroportuale, autorizzazioni e concessioni portuali.
Sezione XVII, righe da RQ58 a RQ61	Art. 1, co. da 1053 a 1054, L. 145/2018 Art. 1, co. da 693 a 694, L. 160/2019	Da compilare a cura di chi si è avvalso della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 e del 1° gennaio 2020.
Rigo RQ62	D.Lgs. 142/2018	È stata eliminata la colonna relativa all'“imposta sospesa”, in caso di trasferimento residenza all'estero. Di conseguenza, gli altri righe sono stati rinumerati.
Sezione da XXIII-A a XXXIII-C, righe da RQ86 a RQ93	Art. 1, co. da 696 a 704, L. 160/2019	Le sezioni recepiscono le novità introdotte per le aliquote delle imposte sostitutive e devono essere compilate da chi ha optato per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e per l'affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e affrancare il saldo di rivalutazione.

NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



RIEPILOGO

NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI SC 2020

Novità	Riferimento normativo	Effetto sul Modello Redditi SC 2020
QUADRO TN - Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza		
Rigo TN11	Art. 16 <i>ter</i> , D.L. 63/2013	Nelle nuove caselle 10, 11 e 12 vanno indicate le spese sostenute per l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
QUADRO GN - Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato		
Rigo GN16	Art. 16 <i>ter</i> , D.L. 63/2013	Nelle nuove caselle 10, 11 e 12 vanno indicate le spese sostenute per l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Rigo GN36	Art. 1, D.Lgs. 142/2018	È stata aggiunta la colonna 3 per indicare l'eventuale eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati da trasferire al consolidato, a seguito delle modifiche apportate dalla direttiva Atad.
QUADRO RU - Crediti di imposta concessi a favore delle imprese		
Rigo RU1	-	È stata eliminata la casella 2 che era utilizzata per il credito d'imposta "Investimenti pubblicitari" (codice credito E4) per individuare il mezzo di comunicazione utilizzato per gli investimenti pubblicitari.
Rigo RU5	-	Sono state previste nuove colonne (1, 2 e B2), da compilare per la corretta indicazione del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce il modello in relazione a particolari ipotesi di interesse per i seguenti crediti d'imposta.

NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



RIEPILOGO

NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI SC 2020

Novità	Riferimento normativo	Effetto sul Modello Redditi SC 2020
QUADRO RV - Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie		
Righi da RV38 a RV43	Art. 11, D.L. 34/2019	Il prospetto "Disavanzo da annullamento e da concambio" è stato modificato per tener conto del bonus aggregazioni disciplinato dall'art. 34 del D.L. 34/2019.
Rigo RV66	Art. 1, co. 65, L. 208/2015 Art. 1, co. 716, L. 160/2019	È stata inserita la colonna 7 per riportare l'importo dell'eccedenza delle addizionali IRES maturata dalla società fusa, incorporata o scissa trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione.
QUADRO RS – Prospetti vari		
Rigo RS136A	-	È stato aggiunto il nuovo rigo per indicare le riserve di utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Rigo RS253	Art. 1, co. da 621 a 627, L. 145/2018	Da compilare per chi intende fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Rigo RS254	Art. 1, co. da 156 a 161, L. 145/2018	Introdotta il rigo da compilare per chi intende fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici per la bonifica ambientale.
Righi da RS420 a RS422	Art. 16 <i>ter</i> , D.L. 63/2013	Nuovo prospetto da compilare per indicare le spese sostenute dal 1° 03.2019 al 31.12.2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



RIEPILOGO

NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI SC 2020

Novità	Riferimento normativo	Effetto sul Modello Redditi SC 2020
QUADRO TR - Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso		
-	Art. 166 e 166 <i>bis</i> , Tuir D.Lgs. 142/2018	Viene modificato l'intero quadro per accogliere le modifiche apportate dalla Direttiva Atad all'intera disciplina dell'Exit tax e dell'Entry tax.
QUADRO OP - QUADRO OP Comunicazioni per i regimi opzionali		
Rigo OP21	Art. 4, D.L. 34/2019 Prov. 30.07.2019	Il rigo va compilato per esercitare l'opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile in alternativa alla procedura di ruling <i>ex art. 31 ter</i> , Dpr n. 600/1973.

NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



PATENT BOX



I modelli Redditi SC ed SP 2020 recepiscono le novità introdotte dal cosiddetto decreto “Crescita” (art. 4 D.L. 34/2019) in tema di Patent Box, che prevedono una via di accesso al regime agevolato semplificata, che affianca quella “tradizionale” di presentazione di un’istanza di ruling, che si sostanzia nell’indicazione in dichiarazione dei redditi:

- della **variazione in diminuzione che deriva dall’applicazione del regime** (da ripartirsi in 3 quote annuali di pari importo)

		Patent box	Ruling	Documentazione	Imprese sociali	
RF50	Reddito esente e detassato	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>
	(di cui	Navi registro internazionale	Navi registro internazionale/ Plusvalenza	Navi/Pesca	Finanza etica e sostenibile)
		6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value="0,00"/>	9 <input type="text" value="0,00"/>	10 <input type="text" value="0,00"/>

- della **comunicazione del possesso della documentazione** prevista con provv. n. 658445/2019

Patent box
(Art. 4, D.L. 34
del 2019)

OP21

Opzione ¹

Possesso ²
documentazione

NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



CFC

Il quadro FC deve essere compilato dalle imprese che controllano soggetti non residenti che integrano le condizioni di cui all'art. 167 del Tuir, come modificato dal D.Lgs. 142/2018 (decreto Atad).



Si **considerano soggetti controllati non residenti** le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali **si verifica almeno una delle seguenti condizioni:**

- **sono controllati direttamente o indirettamente**, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- **oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto**, direttamente o indirettamente, **mediante una o più società controllate** ai sensi dell'art. 2359 del codice civile **o tramite società fiduciaria o interposta persona.**

Sono, inoltre, considerati soggetti controllati non residenti le **stabili organizzazioni all'estero:**

- dei soggetti di cui sopra;
- le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'art.168- ter del TUIR.

NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



CFC

La disciplina **si applica** se i soggetti controllati non residenti **integrano**  **congiuntamente le seguenti condizioni:**

- sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia (in attesa di un provvedimento);
- oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle categorie elencate alla lett. b) del comma 4 del citato art.167 (cd. *passive income*).

ESIMENTE

La **CFC rule NON** si applica se il soggetto residente dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

A tal fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 212/2000 (interpello probatorio).

NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



CFC

ESIMENTE



SEZIONE I

Dati identificativi
del soggetto
controllato
non residente

Perdite
virtuali

Art. 168-ter,
comma 4

Art. 167,
comma 11

In caso si intenda disapplicare la disciplina CFC senza una risposta favorevole all'interpello eventualmente presentato, la casella deve essere compilata indicando uno dei seguenti codici:

- "1" – in caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;
- "2" – in caso di presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.

Fatti salvi i casi in cui la disciplina sia stata applicata oppure non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il soggetto residente deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).

NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



CFC

ESIMENTE



- **L'Agenzia delle Entrate, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni.** Qualora l'Agenzia delle Entrate non ritenga idonee le prove addotte dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
- **L'esimente non deve essere dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello,** fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede.

NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



CFC

DETERMINAZIONE REDDITO



In merito alla determinazione del reddito del soggetto controllato non residente si **applicano le regole di determinazione del reddito ai fini IRES** previste per le imprese residenti **ad eccezione delle disposizioni riguardanti:**

- le società di comodo;
- le società in perdita sistematica;
- gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- l'aiuto alla crescita economica (ACE);
- la rateizzazione delle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 4, TUIR.

Il comma 10 dell'art. 167 stabilisce, inoltre, che sono esclusi dalla formazione del reddito del soggetto residente gli **utili** distribuiti dal soggetto controllato non residente per un ammontare corrispondente al reddito già imputato per trasparenza anche in periodi d'imposta precedenti. Il soggetto residente può, inoltre, **dedurre le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti che non concorrono alla formazione del reddito**. Allo stesso modo può dedurre le imposte pagate all'estero da soggetto non residente a titolo definitivo, con le modalità e nei limiti dell'articolo 165 TUIR.

NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



CFC

DETERMINAZIONE REDDITO



**REDDITI
QUADRO FC**
Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)



SEZIONE I		Codice fiscale controllante		Reddito		Aliquota		Imposta		Imposta pagata all'estero		Imposta dovuta		Stabile organizz.
Redditi assoggettati a tassazione separata		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RM1				,00	%	,00	,00					,00		
RM2				,00	%	,00	,00					,00		
RM3				,00	%	,00	,00					,00		
RM4				,00	%	,00	,00					,00		
Imposta da versare														
RM5	Imposta dovuta	Eccedenza pregressa	Eccedenza compensata	Acconti versati		Imposta da versare		Imposta a credito						
	1	2	3	4	5	6								
		,00	,00	,00	,00	,00								

REDDITI QUADRO RM

Redditi derivanti da soggetti controllati non residenti (Art. 167 del TUIR)

Rivalutazione del valore dei terreni



STUDIO ASSOCIATO

NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



ENTRY TAX

L'articolo 166-bis del Tuir, modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 142/2018, prevede specifiche disposizioni di valutazione del patrimonio per **gli esercenti attività commerciali che trasferiscono in Italia la propria residenza**. La norma prevede che i **beni entrati in Italia se provenienti da Stati UE o da Paesi rientranti nella white list di cui al DM 4 settembre 1996 assumano come valore fiscale il valore di mercato**, il quale è determinato alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. **Se, invece, il soggetto estero provenga da un Paese Extra Ue escluso dalla white list il valore fiscale è individuato sulla base di un accordo stipulato con l'Agenzia delle Entrate e, in sua assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attività è pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato; mentre, per le passività si assume il maggiore tra questi.**

NUOVO
PROSPETTO

Monitoraggio
dei valori fiscali
in ingresso
(art. 166-bis del TUIR)

TR11	Codice identificativo 1	Denominazione 2	Codice Stato estero 3	Accordo preventivo 4
TR12	Descrizione attività/passività 1	Valore attività 2	Valore passività 3	N. Mod. 4
TR13	1	2	3	4
TR14	1	2	3	4

NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



EXIT TAX

Ora, la norma prevede comunque la tassazione della differenza tra il valore normale (VM) e il costo fiscalmente riconosciuto (CFR), ma è stata modificata la valutazione del valore normale, che ai sensi del comma 3 dell'articolo 166 del Tuir, deve essere determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili comprendendo, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del il valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. A tal fine si deve tener conto delle indicazioni contenute nel DM 14 maggio 2018 (decreto riferito alla disciplina dei prezzi di trasferimento).

Rateizzazione del versamento dell'imposta (art. 166 del TUIR) <input type="checkbox"/> Stabile organizzazione	TR1	Redditi	Redditi ricevuti	Codice fiscale	
	1	,00	2	,00	3
	TR2	Tipo imposta	Redditi rateizzati	Imposta rateizzata	Rata
		1	2	3	4
			,00	,00	,00

L'attuale versione dell'articolo 166 del Tuir non prevede più la possibilità di sospendere l'exit tax

NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



INTERESSI PASSIVI

Iter per la deducibilità degli interessi ex art. 96 del Tuir

1. Individuazione degli interessi rientranti nella disciplina dell'art. 96 del Tuir;
2. Deduzione degli interessi attivi (e proventi assimilati) del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione;
3. Deduzione degli interessi attivi (e proventi assimilati) dei periodi d'imposta precedenti a quello oggetto di dichiarazione non utilizzati;
4. Deduzione nei limiti del ROL del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione;
5. Deduzione nei limiti del ROL dei periodi d'imposta precedenti a quello oggetto di dichiarazione, non oltre il quinto, con utilizzo prioritario del ROL di competenza del periodo meno recente;
6. Calcolo dell'eventuale fiscalità differita.

Altra novità significativa attiene al fatto che non viene più prevista l'irrelevanza dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

CALCOLO ROL FISCALE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (+)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (-)

Rettifiche

B.8 Canoni di leasing beni strumentali (+)

B.10.a Ammortamenti immobilizzazioni materiali (+)

B.10.b Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (+)

Variazioni derivanti dalle disposizioni fiscali delle voci di cui sopra (+/-)

ROL (=)

COVID-19: DECRETO RILANCIO



DECRETO RILANCIO



MISURE IN ARRIVO

FILIERE MAGGIORMENTE COLPITE DAL COVID-19

Vengono incluse tra le filiere maggiormente colpite dal COVID-19 per le quali era disposta la sospensione dal 2.03.2020 al 30.04.2020:

- servizi degli istituti di bellezza, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing;
- attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie e tintorie;
- servizi di pompe funebri e attività connesse;
- attività di sgombero di cantine, solai e garage;
- agenzie matrimoniali e d'incontro;
- servizi di cura degli animali da compagnia, esclusi i servizi veterinari;
- altre attività di servizi per la persona n.c.a.

DECRETO RILANCIO



MISURE IN ARRIVO

I VERSAMENTI SOSPESI A MARZO, APRILE E MAGGIO SLITTANO AL 16 SETTEMBRE

Slittano al prossimo 16 settembre i versamenti di ritenute, Iva, contributi previdenziali e Inail sospesi dall'emergenza sanitaria per i mesi marzo, aprile e maggio 2020.

I pagamenti potranno essere effettuati in unica soluzione, a partire come detto dal 16.09.2020 o in quattro rate di pari importo.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

DECRETO RILANCIO



MISURE IN ARRIVO

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

- Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti alla data del 1° luglio 2020**.
- Le **imposte sostitutive (11%)** possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del **30 settembre 2020**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La **redazione e il giuramento della perizia** devono essere effettuati entro la predetta data **del 30 settembre 2020**.

DECRETO RILANCIO



MISURE IN ARRIVO

TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

- La **norma proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni** di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 **agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**. Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell'articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019.
- La proroga interviene anche sulle disposizioni del comma 6-quater del citato articolo 2, prevedendo uno **slittamento – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria**.

DECRETO RILANCIO



MISURE IN ARRIVO

RINVII

- **LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI**

La lotteria degli scontrini partirà il 1° gennaio 2021, invece che il 1° luglio 2020

- **PRECOMPILATA IVA**

Dalle operazioni Iva relative al 2021

- **RICALCOLO IMPOSTA DI BOLLO FE**

La norma proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.



DECRETO RILANCIO



MISURE IN ARRIVO

CONTROLLI FORMALI E AUTOMATIZZATI

- I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in **scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto-legge**, sono considerati tempestivi se effettuati entro il **30 settembre 2020**.
- I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in **scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 maggio 2020**, possono essere effettuati entro il **30 settembre 2020**, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
- I versamenti possono essere effettuati anche in **5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020**. Non si procede al rimborso di quanto già versato.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

DECRETO RILANCIO



MISURE IN ARRIVO

Compensazioni pesanti e un nuovo sblocca debiti Pa da 12 miliardi

- La **liquidità delle imprese** passa anche dal potenziamento delle compensazioni di crediti d'imposta e da un nuovo sblocca-debiti della Pa per liquidare 12 miliardi di crediti commerciali vantati dalle imprese.
- Sul fronte delle compensazioni si punta ad aumentare da 700mila a un milione di euro il limite alle compensazioni orizzontali.
- Allo stesso tempo, **si sospendono anche i vincoli e i paletti oggi esistenti che obbligano il Fisco ad interrogare l'agente pubblico della riscossione se sono posizioni debitorie con la riscossione ancora da saldare**. E questo sia rimuovendo momentaneamente l'obbligo per l'agente della riscossione di proporre il pagamento di cartelle esattoriale prima di procedere alla liquidazione delle richieste di rimborso, sia l'altro vincolo imposto alle pubbliche amministrazioni di bloccare i crediti dei fornitori in caso di iscrizioni a ruolo nei loro confronti superiori a 5mila euro.
- Sul fronte dei crediti commerciali vantati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni è in arrivo anche un nuovo sblocca debiti da 12 miliardi.



MISURE IN ARRIVO

VERSAMENTI CONSEGUENTI ATTI AMMINISTRAZIONE

- Sono prorogati i termini di versamento delle somme dovute a seguito di: a) atti di **accertamento con adesione**; b) **accordo conciliativo**; c) accordo di **mediazione**; d) atti di **liquidazione a seguito di attribuzione della rendita** ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 70/1988 e articolo 52 del DPR 131/1986 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del D.LGS. 346/1990; e) **atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi**; f) **atti di recupero**; g) **avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell'imposta sulle assicurazioni.**
- La proroga disposta si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo **compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, nonché alle** somme dovute per le rate relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitivi previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 119 del 2018, scadenti tra il 9 marzo e il 30 settembre 2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.

DECRETO RILANCIO



MISURE IN ARRIVO

VERSAMENTI CONSEGUENTI ATTI AMMINISTRAZIONE

I versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 settembre 2020** o, a decorrere dal medesimo mese di settembre 2020, **mediante rateazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo**. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.



MISURE IN ARRIVO

AGENTI DELLA RISCOSSIONE

- È DIFFERITA al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione dei versamenti nei confronti degli agenti della riscossione
- È poi stabilito che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate
- Il pagamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso può essere eseguito entro il 10 dicembre 2020.
- Infine, è rimossa la preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

DECRETO RILANCIO



MISURE IN ARRIVO

PROROGA NOTIFICA ATTI

- Al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, è previsto che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.
- La proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020.
- Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto. Il comma 5 individua specifiche modalità di attestazione dell'avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020.

DECRETO RILANCIO



MISURE IN ARRIVO

Confermato il superbonus al 110%: lavori in casa senza pagare un euro

- Si prevede un superbonus edilizio per gli interventi in condomini, villette ed edifici residenziali (privati e pubblici), che tiene insieme ecobonus e sismabonus e li innalza a uno sconto record del 110%.
- Vale per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, l'installazione dei pannelli solari e anche per il rifacimento delle facciate a condizione che nel pacchetto complessivo sia ricompreso almeno uno dei tre interventi considerato trainante:
 - cappotto termico dell'edificio, caldaia a condensazione, o caldaia a pompe di calore.
- Agevolati anche gli interventi antisismici al 110%.
- Possibilità generalizzata di cessione del credito a banche o alle imprese che realizzano i lavori.

DECRETO RILANCIO



MISURE IN ARRIVO

Un sostegno da 400 a 800 euro erogato per due mensilità

- Il Reddito di emergenza riconosce da un minimo di 400 euro ad un massimo di 800 euro mensili, calcolato sulla base dei componenti del nucleo familiare, per due mensilità, in via transitoria.
- Il Rem viene istituito da maggio ed è riconosciuto a nuclei familiari in possesso cumulativamente di una serie di requisiti: la residenza in Italia, un reddito familiare inferiore al Reddito di emergenza spettante, un patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019 inferiore a 10mila euro (accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20mila euro), un Isee inferiore a 15mila euro.
- Il Rem non spetta al nucleo familiare se uno dei componenti percepisce già una delle indennità introdotte dal Dl 18, ai soggetti che si trovano in stato detentivo (per tutta la durata della pena), ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico di una Pa.
- L'importo di partenza pari a 400 euro mensili, è moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza utilizzata per il Reddito di cittadinanza (meno favorevole per i nuclei più numerosi) fino ad un massimo di 800 euro mensili.

DECRETO RILANCIO



MISURE IN ARRIVO


Bonus vacanze, 50% sconto per la struttura e 50% detrazione Irpef

- Per il **periodo d'imposta 2020** è riconosciuto un **credito in favore dei nuclei familiari** con un reddito Isee non superiore a 35.000 **per il pagamento dei servizi offerti da strutture turistico ricettive del nostro Paese**. Il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per i single. Il credito, salvo nuovi cambi di rotta, sarà spendibile per un 50% come sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta e per l'altro 50% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
- Per **sostenere il settore il Governo crea tre fondi dedicati** con una dotazione complessiva di 130 milioni per l'anno 2020: uno da 50 milioni finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, in funzione di acquisto e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Un secondo, sempre da 50 milioni, per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e di adeguamento degli spazi. Un terzo fondo, da 30 milioni, per la promozione del turismo in



agnese.menghi@cmnp.it
pierpaolo.ceroli@cmnp.it

info@cmnp.it



studiocmnp



Studioassociatocmnp



Studio Associato CMNP



@studiocmnp

Grazie!!!



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C